

Scritto da Maria Cuomo  
Sabato 29 Settembre 2012 06:25

---



In tema di indennizzo diretto, il brocardo "*electa una via non datur recursus ad alteram*" vale anche per il convenuto che propone domanda riconvenzionale. Nel giudizio conclusosi con la sentenza in esame l'attrice, al fine di ottenere il risarcimento del danno ha agito, ex artt. 145 e 148 del D.Lgs.209/2005. Costitutosi in giudizio, Il convenuto che nella fase stragiudiziale aveva optato per la procedura del risarcimento diretto, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice e della compagnia di assicurazione della stessa pur avendo,□ inviato lettera di messa in mora alla predetta compagnia solo, per conoscenza, così come previsto dall'art. 149 CdA: il Giudice di Pace ha ritenuto la improponibilità della domanda riconvenzionale. Effetti della rinuncia al mandato

(Giudice di Pace Ottaviano sentenza 25.05.2012

).

---



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Scritto da Maria Cuomo  
Sabato 29 Settembre 2012 06:25

---

Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1394/10 RGNR riservata per la decisione il 23/05/12

promossa da

FFF Aaa nata a <...>, residente in <...> (NA) al Viale <...>, cod. fisc. <...>, rappresentata e difesa dall'Avv. Mmm VVV, giusta procura a margine della citazione, e con la medesima elettivamente domiciliata in

<...>

(Napoli), Via

<...>

n. 1, presso Lo studio dell'avv. Aaa TTT ( il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le notifiche telematiche all'indirizzo di posta elettronica mmmvvvi@yahoo.it ovvero al numero di fax 081.

<...>

); -

**parte attrice -**

C/

VVV Ccc nato a <...> il <...> e residente in <...> alla Via <...>, 20 -C.F. <...>-, elettivamente domiciliato in <...>

alla Via

<...>

, presso e nello studio dell'avv. Fff III (C.F.

Scritto da Maria Cuomo  
Sabato 29 Settembre 2012 06:25

---

<...>

) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all' atto di comparsa di costituzione;

**- convenuto riconveniente -**

## **NONCHE'**

SPA UGF già spa AURORA ASS.NI in persona del legale rapp.te, con sede in Bologna alla Via Stalingrado, 45 CAP 40128; – **convenuta CONTUMACE** –

## **NONCHE'**

Spa ALLIANZ ASS.NI in persona del legale rapp.te, con sede in Trieste al Largo Ugo Irneri, 1 cap 34132;

**- terzo chiamato in causa contumace-**

OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico .

Scritto da Maria Cuomo  
Sabato 29 Settembre 2012 06:25

---

CONCLUSIONI: Come da verbale

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09 .

La domanda proposta da FFF Aaa con l'atto introduttivo del giudizio, volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità del conducente il motociclo tg XX00000. di proprietà di VVV

Ccc

nella determinazione del sinistro avvenuto in data 20/9/09 in Ottaviano alla Via Cacciabella e, quindi, la condanna del convenuto, in solido con la SPA UGF ASS.NI, che garantiva per la rca il motoveicolo di quest'ultimo, al risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo LANCIA Y tg. YY 0Y0 YYJ , non può essere accolta stante la non integrità del contraddittorio e, quindi, la sua inammissibilità.

Della domanda riconvenzionale spiegata dal VVV nei confronti dell'attrice e della spa ALLIANZ , terza chiamata in causa dal convenuto, va ritenuta la improponibilità.

Innanzitutto, va dichiarata la contumacia della spa UGF ASS.NI e della spa ALLIANZ non costituite nonostante la corretta "vocatio in ius" ed il rispetto dei termini a comparire.

Va, quindi, detto che, nel corso del processo e, precisamente alla udienza del 02/03/2011 il procuratore della attrice, Mmm Vvv ha dichiarato a verbale di rinunciare al mandato ricevuto dalla parte attrice. Essendo presenti i testi e, non essendo stato nominato un altro procuratore, l'Avv. Vvv continuava seguire l'udienza e l'escussione dei testimoni.

Scritto da Maria Cuomo

Sabato 29 Settembre 2012 06:25

---

Dall'udienza successiva l'Avv. Vvv non è più comparso in giudizio, né tanto meno è comparso un altro difensore per la parte .

Sul punto va chiarito che, la rinuncia al mandato in corso di causa da parte del difensore non determina interruzione o sospensione del giudizio e non produce effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia intervenuta la sostituzione ( cfr art. 85 c.p.c.).

In particolare, la revoca o la rinuncia al mandato non hanno alcuna efficacia nel processo fino a quando non intervenga la sostituzione, con la conseguenza che, la parte, fino alla sostituzione, deve ritenersi ancora difesa dal procuratore che ha rinunciato .

Con riferimento al caso che ci occupa, quindi, la causa va decisa sullo stato degli atti, anche se è mancata la comparizione del procuratore della parte attrice nella udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.

La omessa precisazione delle conclusioni della parte in udienza, impone, infatti, che si ritengano richiamate le conclusioni formulate in precedenza (Cass. Civ. III 9/10/98 n. 10027 e conforme Cass. Civ. 18/2/1983 n. 1261).

Ciò detto, va evidenziato che, parte attrice si è qualificata proprietaria del veicolo tg. DP 406 PJ sebbene dall'esame della documentazione prodotta, risulta che questo era intestato anche a Sss Aaa nato a Napoli il 00/00/90 e residente in Vvv al Viale Vvv.

Considerato, quindi che, manca qualsiasi elemento dal quale possa desumersi che la parte attrice sia la esclusiva titolare del diritto ad agire nel processo ( ella non ha agito per richiedere il riconoscimento del risarcimento pro quota; non ha agito anche quale utile gestore del comproprietario e, non ha fornito prova di aver sostenuto le spese di riparazione, avendo allegato nel suo fascicolo solo il preventivo); non può che ritenersi la inammissibilità

Scritto da Maria Cuomo  
Sabato 29 Settembre 2012 06:25

---

dell'azione proposta da FFF Aaa per la non integrità del contraddittorio.

Per quanto alla domanda riconvenzionale, invece, deve osservarsi che, mentre parte attrice non ha agito con le forme dell'indennizzo diretto ed ha fatto precedere l'azione giudiziaria dalla richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 148 del dlgs 209/05, parte convenuta riconveniente ha costituito in mora la spa UGF ex art. 149 dello stesso decreto ed ha trasmesso la richiesta di risarcimento alla SPA ALLIANZ solo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 145 del dlgs 209/05.

Considerato che le formalità della lettera di costituzione in mora, e dell'esercizio dell'azione giudiziaria, sono disciplinate dal combinato disposto di cui all'art. 145 del D. Lgs 209/2005 il quale statuisce che "nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148" e di cui all'art. 148 dello stesso D.lgs che al comma 1 dispone che "Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro; ed al comma 2 prevede che " L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione".

Scritto da Maria Cuomo

Sabato 29 Settembre 2012 06:25

---

Tenuto conto del fatto che, l'attuale quadro normativo di riferimento, non lascia adito ad alcun dubbio in ordine alla intenzione del legislatore di subordinare la proponibilità della domanda alla ricezione da parte della società assicuratrice della lettera raccomandata avente i contenuti di estremo dettaglio previsti dalle norme che regolamentano le procedure risarcitorie per consentirle di definire stragiudizialmente la vertenza;

Ritenuto che, nel caso che ci occupa, la spa ALLIANZ, nei cui confronti, di fatto, è stata spiegata la domanda riconvenzionale, non è stata ritualmente costituita in mora dal convenuto VVV, ex art. 148 del decreto richiamato perché il VVV ha richiesto, di fatto, con la lettera raccomandata del 21/10/09, l'indennizzo diretto alla spa UGF, non può che ritenersi la improponibilità della azione proposta in riconvenzionale dal convenuto.

Le ragioni della decisione e la mancata costituzione delle parti convenute, giustificano la compensazione delle spese di lite.

## **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FFF Aaa contro la spa UGF ass.ni e

VVV

Ccc

, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dal

VVV

nei confronti di

FFF

Aaa

e della spa ALLIANZ così provvede:

Scritto da Maria Cuomo

Sabato 29 Settembre 2012 06:25

---

- Dichiara la contumacia della spa UGF e della spa ALLIANZ ass.ni;
  
- Dichiara la inammissibilità della domanda proposta da FFF Aaa;
  
- Dichiara la improponibilità della domanda riconvenzionale spiegata da VVV Ccc;
  
- Compensa tra le parti le spese di lite.
  
- Così deciso in Ottaviano il 25/05/012

**IL GIUDICE DI PACE**

**DOTT. SSA MARIA CUOMO**